



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Settima Sezione Civile

N. R.V.G. [REDACTED] 2018

Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:

dott.ssa Daniela Giannone

Presidente f.f.

dott. Andrea De Magistris

Giudice

dott. Marco Carbonaro

Giudice Rel. Est.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso presentato congiuntamente da

[REDACTED] [REDACTED] volto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art 262 c.c., l'aggiunta del cognome [REDACTED] quello attuale del figlio [REDACTED] nato a [REDACTED]

sentita la relazione del Giudice delegato;

visto il parere del P.M. che nulla oppone;

Osservato che

in data [REDACTED] l'Ufficiale di Stato civile del Comune di [REDACTED] ha ricevuto, ai sensi dell'art. 254 c.c., il riconoscimento da parte di [REDACTED] del figlio partorito da [REDACTED] che già lo aveva riconosciuto come proprio figlio;

l'Ufficiale di stato civile ha, pertanto, accettato il riconoscimento ex art. 254 c.c. effettuato da una donna nei confronti del figlio nato da altra donna, sicché le genitrici domandano a questo Tribunale di provvedere ai sensi dell'art. 262 c.c. in punto cognome del figlio;

questo Tribunale prende atto dell'operato dell'Ufficiale di stato civile, non essendo questa la sede processuale per valutare né la veridicità del riconoscimento né la legittimità dell'atto dell'Ufficiale dello stato civile, trattandosi di atti soggetti a specifiche impugnative previste dalla legge (artt. 263 ss. c.c.; artt. 95 ss. DPR 396/2000);

non emergono, tuttavia, profili di manifesta e radicale illiceità o abnormità, in quanto la registrazione del riconoscimento da parte dell'Ufficiale di stato civile appare coerente con la tutela dell'interesse del minore, principale parametro di riferimento della prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, su

questioni affini (cfr. Cass. 14878/2017 in ordine alla trascrivibilità dell'atto di nascita formato all'estero riportante due donne quali genitrici del minore; Cass. 12962/2016 in materia di adozione del figlio del *partner* dello stesso sesso);

a fronte del riconoscimento del figlio registrato dall'Ufficiale dello stato civile, deve trovare applicazione l'art. 262 c.c. anche al caso di specie, ancorché il riconoscimento successivo sia stato effettuato non dal padre, in conformità alla *littera legis*, bensì dall'altra genitrice di sesso femminile; diversamente opinando, infatti, si opererebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del figlio minore, il quale si vedrebbe preclusa (rispetto al figlio nato da genitori di sesso diverso) la possibilità di acquisire il cognome di entrambi i soggetti che risultano, sulla base dei registri dello stato civile, suoi genitori;

il ricorso deve pertanto essere accolto, risultando l'apposizione di entrambi i cognomi rispettosa dell'interesse del minore;

P.Q.M.

visti gli artt. 254 e 262 c.c.

DISPONE che [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] aggiunga al proprio il cognome [REDACTED] in modo da risultare [REDACTED] e non altrimenti.

Così deciso in Torino, il 21 maggio 2018

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Daniela Giannone

Il Giudice Est.

Dott. Marco Carbonaro